

#### Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 29/20 Bolzano, lí 21.05.2020

### Novità del Decreto Legge "Rilancio" - DL 34 del 19.05.2020

#### Gentile cliente,

il decreto legge Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.05.2020 e le misure contenute entrano in vigore in questa data se non definito diversamente per specifiche misure.

Il DL Rilancio contiene una serie di misure

- Che erogano pagamenti a imprese, professionisti e società (da 600€ a 1.000€ per lavoratori autonomi e contributi a fondo perduto per titolari di partita Iva)
- Crediti di imposta per
  - o Misure di sanificazione
  - o Acquisti di DPI e spese per la sicurezza sul lavoro
  - o Locazioni di immobili non abitativi
  - o Versamenti in conto aumento capitale di società
- Differimenti di diversi adempimenti (registratori telematici; versamenti di marzo, aprile, maggio)
- Incremento delle compensazioni ad 1 mio. €.

In seguito la informiamo sulle misure di maggiore interesse. Per quanto riguarda le disposizioni per i lavoratori e dipendenti seguirà un'altra circolare.

### 1.1 Contributo a fondo perduto per imprese, professionisti, agricoltori (art. 25)

Il DL prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

### Il contributo a fondo perduto non spetta

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020,
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 D.L. 18/2020 (sussidi Inps di 600€ per i mesi di marzo, aprile e maggio) e agli enti pubblici;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti con casse di previdenza proprie diverse dall'Inps.

#### Il contributo spetta esclusivamente

- ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente e
- ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir,

Circolare 29/20 1/14



- a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019 il contributo spetta anche in assenza della riduzione dei ricavi di 1/3.

Per determinare correttamente il fatturato si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

Soggetti	Titolari P.Iva: Imprese, lavoratori autonomi, agricoltori*		
Condizioni	Limiti ricavi	Ammontare	Contributi minimi
Ricavi < 5 Mio  Fatturato aprile 2020 diminuito del 33% rispetto ad aprile 2019**  in attività al 31.03.20  Esclusi i soggetti che hanno diritto ai sussidi di 600€ dall'Inps	Ricavi < 400.000€	20% della differenza fatturato 04.2020 e 04.2019	
	Ricavi 400.000€ - 1 mil€	15% della differenza fatturato 04.2020 e 04.2019	Persone fisiche: almeno 1.000€ Società, associazioni:
	Ricavi 1 mil€ - 5 mil€	10% della differenza fatturato 04.2020 e 04.2019	almeno 2.000€

<sup>\*</sup> Sono esclusi i soggetti che hanno diritto ai sussidi di 600€ dall'Inps (p.es. autonomi iscritti al Inps gestione separata, commercio, artigiani ecc) ex art. 27, 38, 44 DL18/2020 e i professionisti con una propria cassa di previdenza.

Circolare 29/20 2/14

<sup>\*\*</sup> Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019 il contributo spetta anche in assenza della riduzione dei ricavi.



# 1.2 Nuove indennità da 600€ e 1.000€ per autonomi Inps gestione separata, commercianti, artigiani (art. 84)

Mese di riferimento	Importo indennità	Beneficiari	
Aprile	500 €	Lavoratori dipendenti settore agricolo     Lavoratori domestici	
Aprile	600€	<ul> <li>Liberi Professionisti e Co.Co.Co. che già in marzo potevano beneficiare dei 600 euro</li> <li>Lavoratori autonomi iscritti alle forme speciali dell'Ago (commercianti e artigiani)</li> <li>Lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</li> <li>Lavoratori dipendenti stagionali in altri settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali (cessazione involontaria rapporto nel periodo 01/01/19-31/01/20),</li> <li>lavoratori autonomi occasionali senza P.Iva iscritti alla gestione separata INPS (periodo di attività ricompreso dal 01/01/19-23/02/20),</li> <li>incaricati alla vendita a domicilio</li> </ul>	
Maggio	500 €	Lavoratori domestici	
Maggio	600€	Lavoratori dipendenti stagionali in altri settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali (cessazione involontaria rapporto nel periodo 01/01/19-31/01/20),     lavoratori autonomi occasionali senza P.Iva iscritti alla gestione separata INPS (periodo di attività ricompreso dal 01/01/19-23/02/20),     incaricati alla vendita a domicilio	
Maggio	Liberi professionisti:  iscritti alla gestione separata Inps  con reddito del marzo e aprile 2020 ridotto del 33% rispetto a m e aprile 2019 (ricavi meno spese con principio di cassa ammortamenti)  Co.Co.Co.:		

Circolare 29/20 3/14



### 1.3 Credito di imposta per i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili (art. 28)

### Il credito spetta a

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione,
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente,
- e alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente,
- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente

Il credito **spetta a fronte delle seguenti spese pagate** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per imprese del settore turismo stagionali i mesi sono aprile, maggio e giugno):

- canone di locazione, di leasing o di concessione per immobili a uso non abitativo e
- contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo

destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

#### Il credito è per i canoni pagati per marzo, aprile e maggio 2020 ed è

- pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione
- pari al 30% dell'ammontare mensile del canone per contratti di servizi,
- è utilizzabile in compensazione successivamente al pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

# 1.4 Incentivi del 110% per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico (art. 119)

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole **unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **pertanto sono fruibili solo per interventi su condomini o abitazioni principali.** Per interventi su altri immobili si dovranno applicare le normali aliquote di detrazione del 50% o 65%.

### Sono incentivati al 110% e detraibili in 5 anni i seguenti lavori su condomini o abitazioni principali eseguiti e pagati dal 01.07.2020 al 31.12.2021:

- a) Interventi di isolamento termico su edifici (spese 60.000€ per unità immobiliare);
- b) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati di classe A, sia per condomini che per singole abitazioni principali (spese 30.000€ per unità immobiliare);
- c) Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente a quelli di a) e b) (limiti di spesa dei singoli interventi);
- d) interventi antisismici in zone sismiche da 1 a 3;
- e) installazione di impianti fotovoltaici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente a quelli di a), b) e d) (spesa 48.000€ ovvero 2.400€ per kW), inclusa l'installazione di sistemi di accumulo integrati;
- f) l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che siano eseguiti congiuntamente a quelli di a), b) e d).

Le detrazioni da d) a f) si applicano anche agli immobili che non sono l'abitazione principale.

Circolare 29/20 4/14



La detrazione per le spese di a), b) e c) spetta solo se, anche insieme alle misure di e), assicurano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta. La prestazione energetica deve essere comprovata da un attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento.

La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione di e) è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

## 1.5 Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI (art. 125)

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito di impo	Credito di imposta per imprese, professionisti, enti non commerciali, Terzo settore			
Spese e misure agevolabili	<ul> <li>la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività</li> <li>l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi alla normativa europea</li> <li>l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti</li> <li>l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione</li> <li>l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione</li> </ul>			
Credito di imposta	60% delle spese sostenute nel 2020 fino a spese massime di 60.000€			
Utilizzo	Nella dichiarazione dei redditi per il 2020 ovvero in compensazione			
Limite complessivo del fondo	Sono stati stanziati 200 mio € per il 2020 a livello nazionale per finanziare questo credito di imposta, finito il fondo il credito non sarà più fruibile.			
Disposizioni attuative	Provvedimento direttore AdE stabilirà criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito.			

Circolare 29/20 5/14



Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

### 1.6 Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico elencati di seguito**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19

Soggetti beneficiari	<ul> <li>Imprese e professionisti che esercitano l'attività in luoghi aperti al pubblico</li> <li>Associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, inclusi gli enti del Terzo settore</li> <li>elencati sotto (codice ATECO)</li> </ul>	
Misure e spese incentivabili	<ul> <li>interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento Covid-19</li> <li>interventi edilizi necessari per         <ul> <li>il rifacimento di spogliatoi e mense,</li> <li>la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,</li> <li>l'acquisto di arredi di sicurezza,</li> </ul> </li> <li>investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto         <ul> <li>di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa</li> <li>di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti</li> </ul> </li> </ul>	
Misura del credito di imposta	60% delle spese sostenute nel 2020 Spese massime di 80.000€	
Utilizzo	<ul> <li>dal 2021 in compensazione</li> <li>cessione ad altri soggetti</li> <li>cessione del credito a banche</li> </ul>	

Elenco delle attività che possono beneficiare di questo credito di imposta.

551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventú
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Circolare 29/20 6/14



561	1020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561	1030	Gelaterie e pasticcerie
561	1041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561	1042	Ristorazione ambulante
561	1050	Ristorazione su treni e navi
562	2100	Catering per eventi, banqueting
562	2910	Mense
562	2920	Catering continuativo su base contrattuale
563	3000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591	1400	Attività di proiezione cinematografica
791	1100	Attività delle agenzie di viaggio
791	1200	Attività dei tour operator
799	9011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799	9019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
799	9020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823	3000	Organizzazione di convegni e fiere
900	0101	Attività nel campo della recitazione
900	0109	Altre rappresentazioni artistiche
900	0201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900	0202	Attività nel campo della regia
900	0209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900	0400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910	0100	Attività di biblioteche ed archivi
910	0200	Attività di musei
910	0300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910	0400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932	2100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932	2920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960	0420	Stabilimenti termali

# 1.7 Sussidi Inail per interventi per la riduzione del rischio di contagio Covid-19 (art. 95)

Soggetti beneficiari	Imprese iscritte al Registro delle imprese		
Misure agevolate	<ul> <li>Acquisti dal 17.03.2020 di</li> <li>a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;</li> <li>b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;</li> <li>c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;</li> <li>d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</li> <li>e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</li> </ul>		
Importo massimo concedibile	<ul> <li>15.000€ per imprese fino a 9 dipendenti</li> <li>50.000€ per imprese con 10 a 50 dipendenti</li> <li>100.000€ per imprese con più di 50 dipendenti</li> </ul>		

Circolare 29/20 7/14



Incompatibilità	Incompatibile con gli altri benefici per le medesime spese
Erogazione dei contributi	I contributi saranno erogati da Invitalia entro il limite di 403 mio €.

## 1.8 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto in fattura e in credito di imposta cedibile (art. 121)

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
  fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta,
  con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
  intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) Tuir;
- b) efficienza energetica di cui all'art. 14 D.L. 63/2013;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, n. 63;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, pertanto mentre lo sconto in fattura è immediato, il recupero del credito da parte del cedente è ripartito in 5 anni. Per questo motivo lo sconto in fattura ha effetti negativi sulla liquidità dell'azienda, può però essere ceduto a una banca (ovviamente ad un prezzo discontato).

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruito

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Le modalità attuative sono subordinate ad un provvedimento ancora da rilasciarsi.

### 1.9 Riduzione Iva per le cessioni di DPI e altri beni necessari nell'emergenza Covid-19 (art. 124)

Mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, è previsto che alle relative cessioni, si applichi **l'aliquota Iva del 5%.** 

In via transitoria le cessioni di tali beni fino al 31.12.2020 sono esenti da Iva con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Circolare 29/20 8/14



Questi sono i beni per i quali si rende applicabile questa agevolazione:

- mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere
  e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili,
  camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani e dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche; provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

A partire dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio le fatture per questi beni sono, per il 2020, esenti ovvero non soggette ad Iva e le relative fatture elettroniche devono essere emesse in concordanza con queste nuove disposizioni. Consigliamo di creare un codice Iva esclusivo a queste cessioni siccome potrebbe essere richiesta un'indicazione separata nella dichiarazione Iva per il 2020.

# 1.10 Proroga dei termini di versamento degli F24 di marzo, aprile e maggio sospesi (art. 126 e 127)

Il Decreto proroga i versamenti che potevano essere sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per l'Iva, ritenute da lavoro dipendente, contributi previdenziali e Inail che ora sono da versare il 16.09.2020.

Anche prorogato il riversamento delle ritenute di acconto sospese per professionisti, agenti e rappresentanti con volume d'affari minore di 400.000€ che hanno chiesto al cliente di non trattenere le ritenute per i compensi erogati dal 17.03 al 31.05.2020.

È prorogata di un mese (dal 31.05.2020 al 30.06.2020) la sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; per le medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30.06.2020 al 16.09.2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Soggetti che potevano sospendere i versamenti del 16.03, 16.04, 18.05, professionisti e agenti con ritenute sospese, associazioni sportive		
Versamenti del 16.03.2020	16.09.2020 nuova scadenza (prima 01.06.20)	
Versamenti del 16.04 e 18.05.2020	16.09.2020 nuova scadenza (prima 30.06.20)	
Sospensione delle ritenute di acconto sui compensi erogati dal 17.03-31.05.2020 a professionisti e agenti	16.09.2020 nuova scadenza (prima 31.07.20)	

Circolare 29/20 9/14



Associazioni e società sportive	Proroga al 30.06.2020 della sospensione dei versamenti ritenute, contributi previdenziali e Inail	
,	16.09.2020 nuova scadenza (prima 30.06.20)	
Versamento del 16.09.2020	Il versamento di quanto sospeso può essere effettuato  in unica soluzione  ovvero in 4 rate mensili (16.09, 16.10, 16.11, 16.12)	

## 1.11 Proroga per l'installazione dei registratori telematici e lotteria degli scontrini (art. 140 e 141)

I soggetti che fino ad ora dovevano dotarsi di un registratore di cassa telematico entro l'01.07.2020 ora possono farlo entro fine 2020.

È prorogata fino al 1.01.2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori con volume d'affari inferiore a euro 400.000 che non sono in grado di dotarsi entro il 1.07.2020 di un registratore telematico. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri per tramite di intermediari e commercialisti.

È prorogato al 1.01.2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

È differito al 1.01.2021 il termine a partire dal quale decorre la lotteria degli scontrini.

### 1.12 Eliminato il saldo IRAP del 2019 e il primo acconto IRAP per il 2020 (art. 24)

Non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019 per i soggetti solari), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuta la prima rata dell'acconto dell'Irap, la quale è esclusa dal calcolo del saldo per il 2020 e pertanto non è dovuta.

La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

	Saldo Irap per il 2019	Acconti Irap per il 2019	Acconti Irap per il 2020
Soggetti Irap con ricavi < 250 Mio.	Eliminato, non dovuto	Nessuna riduzione /eliminazione **	Prima rata: non dovuta, neanche nel versamento a saldo nel 2021  Seconda rata: 30.11.2020 da versare il 60% dell'acconto 2020 dovuto*

<sup>\*</sup> il primo acconto per il 2020 non è dovuto neanche per il versamento a saldo nel 2021.

Circolare 29/20 10/14

<sup>\*\*</sup> Gli acconti per il 2019 devono/dovevano essere versati per un ammontare almeno pari all'Irap dovuta per il 2019, eventuali versamenti minori nel 2019 devono essere integrati per essere in regola.



L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

# 1.13 Incremento del limite annuale di crediti ammessi in compensazione o rimborso ad 1 mio. € (art. 147)

A decorrere dall'anno 2020 è elevato da 700.000€ a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione in F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

I rimborsi già richiesti entro il vecchio limite potranno essere integrati ed aumentati al nuovo limite massimo.

Sono pertanto utilizzabili in compensazione o rimborso nel corso dell'anno solare crediti Iva e imposte dirette Ires, Irap, Irpef entro il limite di 1 milione di €.

### 1.14 Esenzione prima rata IMU per il settore turistico (art. 177)

Questa disposizione non è applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, le misure locali sono indicate nel prossimo capitolo.

Sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) del 16.06.2020:

- a) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- b) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.

### 1.15 IMI, tassa di soggiorno, Cosap, tassa di pubblicità nella Provincia Autonoma di Bolzano

Ovviamente non parte del Decreto Rlancio, ma a seguito di misure locali sono sospesi o aboliti i versamenti delle seguenti imposte comunali dovute nel 2020.

Sono da pagarsi entro il 16.12.2020 le seguenti imposte comunali:

- IMI (imposta municipale immobiliare)
- Imposta Cosap per l'occupazione di suolo pubblico
- Imposta comunale di pubblicità e affissione
- Tassa di soggiorno relativa a ville, abitazioni e alloggi

La tassa di soggiorno per le imprese del settore turistico è invece abolita ovvero non dovuta per il 2020.

### 1.16 Potenziato il credito di imposta per investimenti pubblicitari (art. 186)

È innalzato dal 30% al 50% l'importo massimo dell'investimento pubblicitario ammesso al credito d'imposta per l'anno 2020.

Circolare 29/20 11/14



### 1.17 Tax credit vacanze (art. 176)

Soggetti beneficiari	Nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000€
Utilizzi del tax credit	Dal 01.07. al 31.12.2020 per  • pagamenti a imprese turistiche/ricettive  • agriturismo e bed & breakfast stabiliti in Italia.
Ammontare del tax credit	500€ per nucleo familiare 300€ per nuclei familiari con due persone 150€ per nuclei familiari con una persona
Condizioni di utilizzo	<ul> <li>Spese da sostenersi in un'unica soluzione per un'unica impresa turistica</li> <li>Documentato da fattura elettronica o documento commerciale contenente il codice fiscale</li> <li>Pagamento senza intermediazione da parte di portali online</li> </ul>
Meccanismo del tax credit	L'80% in forma di sconto dato dalla struttura turistica sul corrispettivo dovuto Il 20% come detrazione d'imposta in dichiarazione dei redditi
Credito d'imposta per le strutture turistiche	Lo sconto che l'impresa turistica fa al nucleo familiare è convertito in un credito di imposta  utilizzabile in compensazione cedibile a terzi

Gli esercenti del settore turistico che daranno lo sconto a fronte del tax credit vacanze dovranno, con modalità ancora da emanare, seguire diversi adempimenti per recuperare lo sconto in forma di credito di imposta.

## 1.18 Proroga termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, rivalutazione applicabile anche per quelli posseduti al 01.07.2020 (art. 137)

Le disposizioni relative alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1.07.2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.09.2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.09.2020. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe all'11% e l'aliquota da applicare alla riserva generatasi per effetto della rivalutazione è aumentata all'11%.

Circolare 29/20 12/14



## 1.19 Credito di imposta per conferimenti in aumento del capitale sociale di imprese (art. 26)

Credito di imposta per le società per aumenti di capitale nelle loro partecipate	
Società di capitali (Srl, Srls, Spa, cooperative ecc) con sede legale ed amministrativa in Italia  Escluse le banche, assicurazioni, holding finanziarie	Con ricavi 2019 da 5 mio a 50 mio € (per società appartenente ad un gruppo i limiti sono da calcolarsi con i ricavi consolidati)
	Riduzione dei ricavi di oltre il 33% in marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019 (per società appartenente ad un gruppo i limiti sono da calcolarsi con i ricavi consolidati)
	Delibera assemblea soci relativo all'aumento di capitale dall'entrata in vigore DL al 31.12.2020
Società escluse	<ul> <li>società che controllano la partecipata</li> <li>sono sottoposte a comune controllo</li> <li>sono collegate con la partecipata</li> <li>sono controllate dalla partecipata</li> </ul>
Conferimenti ammessi	Conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale
Credito di imposta spettante	20% del conferimento fino ad un massimo di 2 mio €
Utilizzo del credito	Nella dichiarazione dei redditi dell'anno di conferimento e successive Ovvero in compensazione dopo l'invio della dichiarazione dei redditi
Divieto di distribuzione di riserve e possesso partecipazione	La distribuzione di qualunque riserva prima del 01.01.2024 fa decadere il credito con obbligo di restituzione più interessi legali La partecipazione deve essere posseduta almeno fino al 31.12.2023

L'aumento di capitale può anche essere effettuato con emissione di obbligazioni o titoli di debito, l'aumento di capitale in questo caso non può inferiore a euro 250.000.

Le società che provvedono a questi conferimenti possono anche godere di un credito di imposta pari al 50% per le perdite del 2020 fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato.

### 1.20 Incentivi per la mobilità sostenibile (art. 229)

Beneficiari	Residenti maggiorenni in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
Spese agevolabili	Per l'acquisto dal 04.05. al 31.12.2020 di Biciclette (anche a pedalata assistita) Veicoli prevalentemente elettrici Servizi di mobilità condivisa
Misura del buono mobilità	60% delle spese fino a 500€ Fruibile una sola volta per un solo uso

Circolare 29/20 13/14



Buono per rottamazione

Ai residenti in comuni "inquinati"

- per la rottamazione di autovetture e motocicli Euro 2 e 3
- spetta un contributo pari a

le & lile

- o 1.500€ per autovettura
- o 500€ per motociclo
- per l'acquisto successivo di biciclette, mezzi elettrici e abbonamenti al trasporto pubblico

Distinti saluti

Interconsult - Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Circolare 29/20 14/14